




ROMA CAPITALE

Dipartimento Risorse Economiche
Programmazione e regolamentazione generale
delle entrate

Il Dirigente



- Ai Direttori dei Municipi
- Alla Società Aequa Roma S.p.A.
- Alla Società AMA S.p.A.
- Alla U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso
- Alla U.O. Programmazione e regolamentazione generale delle entrate
- Alla U.O. Servizi informativi e tecnologici al cittadino
- Alle Posizioni organizzative e a tutto il personale dell'area tributi del Dipartimento Risorse economiche
Tramite newsletter
- e, p.c. All' Assessore alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio
- Al Segretariato Generale
- All' Avvocatura Comunale
- Alla Ragioneria Generale

CIRCOLARE

Oggetto: nuovo termine per la presentazione della dichiarazione IMU – Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35

La lett. a) del comma 4, dell'articolo 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 ha modificato il comma 12-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 relativo alla presentazione della dichiarazione IMU, stabilendo che la dichiarazione deve essere presentata



ROMA CAPITALE

entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

Giova ricordare in proposito, che la disposizione emendata (comma 12-ter dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011) prevedeva, invece, che, a regime, i soggetti passivi dovevano presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per quanto concerne, in particolare, l'anno d'imposta 2012 il termine di presentazione della dichiarazione, inizialmente fissato al 30 novembre 2012, per effetto di proroghe legislative, doveva, poi, essere effettuata entro il 4 febbraio 2013.

Come chiarito dalla circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il nuovo termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, opera già a decorrere dagli eventi intervenuti nel corso dell'anno 2012. Con la conseguenza che, gli obblighi dichiarativi in esame potranno essere ancora assolti sino al prossimo 30 giugno 2013. I contribuenti che hanno, pertanto, omesso di effettuare l'obbligo di presentazione della dichiarazione entro la data del 4 febbraio 2013, potranno adempiere, senza applicazioni di interessi e sanzioni, entro il 30 giugno 2013, mentre le dichiarazioni già prodotte nel rispetto del previgente termine, restano valide.

Si riporta di seguito la seguente tabella riassuntiva:

In quali casi va presentata	Quando si verifica una delle situazioni elencate nelle istruzioni alla dichiarazione approvate con DM del 30/10/2012
Data di presentazione	Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata una delle modificazioni indicate nelle predette istruzioni. Entro il 30/06/2013 per le variazioni intervenute nell'anno 2012. Entro il 30/06/2014 per tutte quelle verificatesi nell'anno 2013
Modalità di presentazione a Roma Capitale	tramite posta, mediante consegna diretta, a mezzo fax o invio telematico



ROMA CAPITALE

Si ricorda, inoltre, che anche per l'omissione della presentazione delle dichiarazioni trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e disciplinato da Roma Capitale con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/31 luglio 2010 come modificata, da ultimo, con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 42 del 4 luglio 2011. Per ulteriori approfondimenti relativi a tale istituto, si rinvia alla circolare emanata dal Dipartimento Risorse Economiche il 23 aprile 2013 prot. n. QB 213315 reperibile sul sito di Roma Capitale nella sezione riservata ai tributi.

Il Dirigente
Carmine Filippo Cellucci

Il Direttore
Pasquale Libero Pelusi